

ALOHOMORA ETS

Assemblea Straordinaria 14/12/2025



L'Assemblea Straordinaria di ALOHOMORA ETS è convocata presso la sede in via Provinciale 1, in prima, per discutere e deliberare sul punto all'Ordine del Giorno (modifica statutaria per richiesta di adeguamento da parte dell'ufficio provinciale del RUNTS) alle ore 14.

Presiede l'Assemblea Gabriele Prandini, in qualità di Presidente dell'Associazione. Funge da Segretario Romina Baruselli per nomina del Presidente.

Il Presidente procede alla verifica della regolarità della convocazione e del numero degli associati:
Numero totale degli Associati: 10
Associati Presenti: 8

Verifica del Quorum: Visti gli 8 associati presenti, che rappresentano più dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto, si accerta che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'Articolo 14.1 dello Statuto vigente.

Il Presidente dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita e atta a deliberare.

Discussione e Deliberazione

Il Presidente introduce la discussione, richiamando la comunicazione ricevuta dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Brescia ricevuta il 4 Dicembre 2025.

Il Presidente illustra che, nonostante le osservazioni legali espresse dall'Associazione siano state ritenute sensate, l'Ufficio RUNTS richiede in via amministrativa le modifiche per rendere lo Statuto pienamente conforme alla prassi adottata e facilitare così l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si procede quindi alla votazione delle modifiche Statutarie come richieste dall'Ufficio RUNTS.

Modifica 1: Adeguamento Articolo 2, Comma 3 (Sede Legale)

Il Presidente spiega che la modifica è volta ad eliminare l'ambiguità semantica legata al trasferimento di sede all'interno della Provincia, rendendo il testo pienamente conforme alla prassi che vede il cambio di Comune come modifica statutaria.

L'Assemblea delibera, pertanto, di modificare l'Articolo 2, comma 3, che passa dalla seguente formulazione:

"Non costituisce modifica dello statuto lo spostamento della sede dell'associazione all'interno della Provincia di Brescia; la sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea se all'interno del Comune di Braone; lo spostamento della sede in comune diverso dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria con le stesse caratteristiche di quella necessaria per la modifica dello statuto."

alla nuova formulazione:

"Non costituisce modifica dello statuto lo spostamento della sede dell'associazione all'interno del comune di Braone, e tale spostamento potrà essere effettuato con semplice delibera di assemblea."

Votazione: La modifica viene posta in votazione palese.

Esito: La modifica è approvata con il voto favorevole all'unanimità.

Modifica 2: Adeguamento Articolo 9, Comma 4 (Assemblee Telematiche)

Il Presidente spiega che la modifica è richiesta per includere nello Statuto le condizioni di verifica di identità previste dalla norma cogente dell'Art. 24, comma 4, CTS.

L'Assemblea delibera, pertanto, di modificare l'Articolo 9, comma 4, che passa dalla seguente formulazione:

"Se ritenuto opportuno dal direttivo può essere prevista anche la partecipazione dell'assemblea tramite sistemi digitali (videoconferenza o assimilabili)."

alla nuova formulazione, integrata con le condizioni di legge:

"Se ritenuto opportuno dal direttivo può essere prevista anche la partecipazione dell'assemblea tramite sistemi digitali (videoconferenza o assimilabili), purché siano garantite l'identificazione dell'associato che partecipa e vota e il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ai sensi dell'Art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017."

Votazione: La modifica viene posta in votazione palese.

Esito: La modifica è approvata con il voto favorevole all'unanimità.

Disposizioni Finali (Esenzioni Fiscali)

Il Presidente dà lettura delle disposizioni fiscali agevolate previste dal Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea prende atto che la presente modifica statutaria è effettuata unicamente per adempiere alle richieste dell'Ufficio RUNTS della Provincia di Brescia al fine di facilitare l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si delibera pertanto che la registrazione di queste modifiche statutarie avverrà in esenzione della tassa di registro ai sensi dell'Articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e che, ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, la modifica è altresì esente da imposta di bollo.

Si delega il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto (allegato e parte integrante del presente verbale) presso l'Agenzia delle Entrate e la successiva trasmissione della documentazione all'Ufficio RUNTS di Brescia.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14:15.

PRE SIOE NTE
GABRIELE PRIMOVI



IL SEGRETARIO
ROMINA BARUSELLI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA

Il presente è il ^{II} originale dell'Atto qui Registrato
il 15/12/2025 al N. 323 Serie B
Versati Euro (importo
riscosso ai sensi del D.L. N. 237/97) con quietanza
emessa da PCSTA/BANCA/CONCESSIONARIO
N. Del



15 DEC 2025

Il Funzionario
Cusani Margherita Mascor

[Signature]
G. Marinaccio



STATUTO ALOHOMORA ETS

Approvato il 28/09/2025

Modificato il 15/12/2025

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione Ente del Terzo Settore denominata "Alohomora ETS", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, ludico e culturale (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"). Il nome

1.2 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART. 2 - SEDE e DURATA

2.1 L'Associazione ha sede nel comune di Braone, decisa dall'assemblea costituente, inizialmente prevista nell'abitazione della Presidenza in via Provinciale 1 Braone.

2.2 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del consiglio direttivo.

2.3 Non costituisce modifica dello statuto lo spostamento della sede dell'associazione all'interno del comune di Braone, e tale spostamento potrà essere effettuato con semplice delibera di assemblea.

2.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - VALORI FONDANTI, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E DURATA

3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

3.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento dell'associazione.

3.3 L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali; il rispetto e la promozione dei

diritti umani e civili; la laicità e la democraticità delle istituzioni; l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale; la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace.

3.4 L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

3.5 L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al territorio della Valle Camonica e del territorio del paese di Braone.

3.6 Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) L'organizzazione di eventi ludico culturali, sia ai fini di mero intrattenimento, sia per promuovere i principi stessi dell'associazione.
- b) L'organizzazione di corsi di vario tipo, ad esempio artistici, musicali, ludici, bricolage, cucina e altra tipologia non in contrasto con lo statuto dell'associazione, con particolare attenzione, ma non esclusiva, alla fascia di età sotto i 18 anni.
- c) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili;
- d) combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma;

3.7 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.8 Per ottemperare ai propri scopi l'Associazione può organizzare eventi, manifestazioni, congressi, creare pubblicazioni di ogni genere, dialogare con le istituzioni pubbliche e politiche, creare momenti e luoghi di discussione, collaborare con altre Associazioni aventi simili finalità, e più in generale può intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie per il perseguimento dei propri scopi, con il rispetto della normativa vigente.

3.9 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore (vengono elencate le lettere così come nell'articolo citato):

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ona
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.10 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. La secondarietà e strumentalità delle attività diverse è documentata nella relazione al bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CTS e dal relativo decreto attuativo. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese nei limiti previsti dall'art. 17 del CTS.

3.11 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.12 L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

3.13 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.14 Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 – I SOCI

4.1 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto, che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il comitato direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Il diniego va motivato.

4.3 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal comitato direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

4.4 Ci sono due categorie di soci:

4.4.A soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale, se prevista, a meno di rinuncia scritta all'appartenenza dell'associazione.

4.4.B soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, quest'ultima se prevista.

4.5 Il numero dei soci effettivi è illimitato.

4.6 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'assemblea può prevedere l'esenzione al pagamento della quota annuale o prevedere particolari sconti per i volontari effettivi.

4.7 L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

4.8 Il comitato direttivo può dispensare un socio dal versamento della quota annuale se nell'anno precedente ha partecipato come volontario attivo e propositivo alle attività istituzionali dell'associazione. L'elenco dei volontari esentati deve emergere chiaramente nella relazione al bilancio annuale presentato all'assemblea.

4.9 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

4.9 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. È possibile prevedere un rimborso spese, documentato ed analitico, secondo i limiti di legge.

4.10 L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

5.1 I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere, se

maggioresni, eletti negli stessi.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

5.3 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

5.4 L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.5 Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.6 Tutti i soci di almeno 16 anni hanno diritto di voto. I soci con meno di 16 anni hanno il diritto di votare per il tramite di un proprio genitore o tutore legale.

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI

6.1 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

6.2 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

6.3 I soci hanno l'obbligo di versare la quota annuale di adesione entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

7.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato o immediatamente se espressamente indicato nella comunicazione di recesso.

7.2 Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal comitato direttivo e deve essere comunicata per mezzo scritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

7.3 Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;

- la presidenza

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

9.2 L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi (in regola con il versamento della quota associativa secondo l'Art. 6), è convocata dalla presidenza dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

avviso scritto da inviare con lettera semplice o email o altro mezzo simile, agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure avviso affisso nei locali della sede (o sito/pagina internet istituzionale) almeno 14 giorni prima.

9.3 L'assemblea dei soci è convocata dalla presidenza almeno una volta all'anno ed è presieduta da/dall presidente stesso/a da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Deve inoltre essere convocata:

- quando il direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

9.4 Se ritenuto opportuno dal direttivo può essere prevista anche la partecipazione dell'assemblea tramite sistemi digitali (videoconferenza o assimilabili), purché siano garantite l'identificazione dell'associato che partecipa e vota e il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ai sensi dell'Art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

9.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

9.6 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. I minori di 16 anni hanno diritto di voto tramite la rappresentanza di un genitore/tutore.

9.7 L'assemblea ordinaria:

- elegge la presidenza
- elegge il comitato direttivo
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- approva il bilancio consuntivo (obbligatorio) e preventivo (opzionale) annuale ed il rendiconto predisposti dal direttivo
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo
- approva il programma annuale dell'Associazione

9.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega scritta, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

9.9 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

9.10 L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri e dura in carica tre anni, così come stabilito dall'assemblea che lo elegge.

10.2 La convocazione del comitato direttivo è decisa dalla presidenza o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del comitato direttivo stesso.

10.3 Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del/della presidente.

10.4 Il comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

10.5 Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.6 Se ritenuto opportuno dalla maggioranza, può essere prevista anche la partecipazione tramite sistemi digitali (videoconferenza o assimilabili).

10.7 Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- la presidenza (eletto/a direttamente dall'assemblea generale);
- la vicepresidenza (nominata dal comitato direttivo)
- il tesoriere (nominato/a dal comitato direttivo, può essere anche esterno al direttivo e in

questo caso ha diritto di partecipare alle riunioni del direttivo stesso senza diritto di voto).

ART. 11 – LA PRESIDENZA

Il/La presidente:

- è il/la legale rappresentanza dell'Associazione;
- presiede il comitato direttivo e l'assemblea;
- rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati (anche con mezzi digitali, e se di modica entità anche tramite semplici conferme scritte, anche digitali) dal tesoriere.

ART. 12 – I MEZZI FINANZIARI

12.1 I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative, raccolte fondi);
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

12.2 Il comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

12.3 Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 13 – BILANCIO

13.1 I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

13.3 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione ed eventualmente sulla pagina internet istituzionale se esistente, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

13.4 Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le

maggioranze previste dallo statuto.

13.5 Il bilancio preventivo, non obbligatorio ma opportuno, è depositato presso la sede dell'Associazione ed eventualmente sulla pagina internet istituzionale se esistente, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

14.1 Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge italiana.

ART. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria, come previsto dall'articolo 9 comma 10.

15.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

15.3 Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS se previsto, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

PRANDINI VALERIA *Valeria Prandini*
PRANDINI GABRIELE *Gabriele Prandini*
ANDREA OCCIONE *Andrea Occione*
APPOLONA CHIARA *Chiara Apollonia*
ELENA FACCHINI *Elena Facchini*
ROMINA BARZUSCHI *Romina Barzuchi*
VIRIDIANA DANIELA *Viridiana Daniela*
DOMENICO VITALE *Domenico Vitale*



15 DEC 2025

15 DEC 2025